



Protocollo RC n. 7848/11

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2011)

L'anno duemilaundici, il giorno di mercoledì venticinque del mese di maggio, alle ore 14,45, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 ALEMANNI GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 CORSINI MARCO.....	<i>Assessore</i>
2 CUTRUFO MAURO.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 DE PALO GIANLUIGI.....	“
3 ANTONIOZZI ALFREDO.....	<i>Assessore</i>	10 GASPERINI DINO.....	“
4 AURIGEMMA ANTONIO.....	“	11 GHERA FABRIZIO.....	“
5 BELVISO SVEVA.....	“	12 LAMANDA CARMINE.....	“
6 BORDONI DAVIDE.....	“	13 VISCONTI MARCO.....	“
7 CAVALLARI ENRICO.....	“		

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Bordoni, Cavallari, Corsini, De Palo, Gasperini, Ghera, Lamanda e Visconti.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 189

Approvazione progetto definitivo - 1° stralcio relativo alla realizzazione delle OO.UU.PP. da eseguire nel Piano di Zona B43 Borghetto dei Pescatori a scomputo del corrispettivo concessorio. Autorizzazione alla stipula dell'atto integrativo alla Convenzione stipulata per atto Notaio Giovanni Ungari Trasatti rep. n. 43638, racc. n. 23559 del 3 agosto 2009 limitatamente al comparto "B", per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria assunte a scomputo del contributo dovuto.

Premesso che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 21 marzo 2001 sono state individuate 9 nuove aree da destinare a programma di edilizia residenziale pubblica da sottoporre a sondaggio archeologico ai sensi dell'art. 2 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Che, fra le 9 aree individuate dalla suddetta deliberazione del C.S. n. 27/2001 era compresa l'area n. 9 denominata Borghetto dei Pescatori;

Che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 4 maggio 2001, è stata adottata la XV Variante Integrativa Sostitutiva del II P.E.E.P. relativa al Piano di Zona B43 Borghetto dei Pescatori;

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28 febbraio 2003, veniva confermata l'adozione della XV Variante Integrativa del II P.E.E.P., con l'inserimento, tra gli altri, del Piano di Zona B43 Borghetto dei Pescatori;

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 4 agosto 2004 sono state formulate le controdeduzioni alle opposizioni presentate avverso la deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 4 maggio 2001, relativa alla adozione del Piano di Zona B43 Borghetto dei Pescatori, successivamente approvato con deliberazione Giunta Regione Lazio n. 7 del 10 gennaio 2006;

Che, con deliberazione Giunta Comunale n. 274 del 24 maggio 2006, è stata disposta l'assegnazione, in diritto di superficie, a favore della Società Coop. Ed. Borghetto dei Pescatori, di una cubatura residenziale pari a mc. 23.212, insistente sui comparti A, B/p e C del P.Z. Borghetto dei Pescatori, oltre ad una volumetria non residenziale, di mc. 1.200, insistente sul comparto C del P.Z. medesimo;

Che, con determinazione dirigenziale n. 562 del 23 aprile 2007 è stata disposta l'esatta individuazione della cubatura insistente sui comparti edificatori, assegnati ex deliberazione Giunta Comunale n. 274/2006 alla Soc. Coop. Borghetto dei Pescatori, a seguito del trasferimento, ai sensi dell'art. 2 delle NTA, di 788 m.c. res. dal comparto C al comparto B del P.Z. Borghetto dei Pescatori;

Che, con deliberazione Giunta Comunale n. 558 del 12 dicembre 2007, l'intervento, come sopra assegnato ex deliberazione Giunta Comunale n. 274/2006, è stato successivamente confermato, sulla base della ripartizione di cubatura di cui alla citata D.D. n. 562/2007;

Che, è stato redatto da parte dei tecnici dell'Amministrazione, il Progetto Preliminare relativo alle Opere di Urbanizzazione Primaria da realizzarsi internamente al Piano di Zona B43 Borghetto dei Pescatori e che il medesimo progetto è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 397 del 3 dicembre 2008;

Che, a seguito della suddetta approvazione del progetto preliminare delle OO.UU.PP., la III U.O. del IX Dipartimento ha richiesto alla Soc. Coop. Borghetto dei Pescatori il Progetto Generale delle OO.UU.PP.;

Che, in data 1° aprile 2010 con prot. IX Dipartimento n. 21559, la Soc. Coop. Borghetto dei Pescatori ha presentato il progetto richiesto che è stato sottoposto all'esame degli Uffici competenti nella Conferenza dei Servizi tenutasi in data 23 aprile 2010;

Che, sulla base delle indicazioni richieste dal Dipartimento Mobilità e Trasporti – U.O. Programmazione dello Sviluppo delle Strategie di Mobilità Cittadina – Servizio Istruttoria Progetti in sede di Conferenza di Servizi, è stato aggiornato il Progetto Generale e presentato al prot. del Dipartimento P.A.U. in data 24 febbraio 2011 con prot. n. 15228;

Che in data 18 febbraio 2011, prot. Dipartimento P.A.U. n. 13397, si è chiusa la Conferenza di Servizi;

Che, per quanto sopra esposto, è necessario sottoporre all'approvazione il Progetto Definitivo – 1° stralcio delle OO.UU.PP. da realizzarsi nel Piano di Zona B43 Borghetto dei Pescatori presentato dalla Soc. Coop. Borghetto dei Pescatori in data 14 aprile 2011 ed assunto in pari data al prot. del Dipartimento P.A.U. col n. 30023;

Che il Progetto Definitivo – 1° stralcio si compone dei seguenti elaborati:

Elenco elaborati:

RELAZIONI

- R1 Inquadramento;
- R2 Relazione descrittiva;
- R3 Relazione idraulica;
- R4 Relazione geologica;

- R5 Computo metrico estimativo;
- R6 Quadro economico;
- R7 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

RETE VIARIA

- M1 Planimetria dello stato attuale;
- M2 Planimetria di progetto sullo stato attuale;
- M3 Planimetria delle sistemazioni superficiali di progetto e sezioni stradali tipo;
- M3-B Planimetria dello stato futuro di riconnessione all’A.T.O. I12;
- M4 Sezioni stradali tipo;
- M5 Planimetria delle sistemazioni superficiali di progetto con sezioni trasversali;
- M6 Sezioni trasversali e movimenti di materia;
- M7 Planimetria con indicazioni assi stradali di tracciamento;
- M8 Profili stradali;
- M9 Planimetria dello smaltimento delle acque meteoriche;
- M10 Analisi e particolari costruttivi manufatti stradali;
- M11 Barriere architettoniche;

RETE DI FOGNATURA

- N1 Planimetria della rete di fognatura per le acque nere;
- N2 Profili di fognature acque nere;
- N3 Analisi e particolari costruttivi manufatti fognatizi;

Che il progetto delle OO.UU. da realizzarsi all’interno del Piano di Zona B41 Borghetto dei Pescatori è stato redatto in ottemperanza alle prescrizioni contenute nelle NTA del medesimo piano nonché al Progetto Generale esaminato in Conferenza di Servizi avutasi con gli Uffici competenti e con gli Enti erogatori dei PP.SS. in data 23 aprile 2010 e chiusasi in data 18 febbraio 2011;

Che il progetto è stato elaborato sulla base della tariffa prezzi per le opere edili ed impiantistiche, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 13 giugno 2007 e successivamente confermata in ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 16 giugno 2009;

Che l’opera è stata inserita nel Piano investimenti anno 2010/2012 (fondi privati) e riproposta nel Piano investimenti anno 2011/2013 OP 1100380001, in corso di approvazione;

Che pertanto, occorre procedere all’approvazione del Progetto Definitivo – I stralcio delle OO.UU.PP. contenente le opere di urbanizzazione per un importo complessivo di Euro 399.663,00, come riportato nel Quadro Economico allegato al progetto e sotto indicato:

QUADRO ECONOMICO DEL PIANO DI ZONA B43 BORGHETTO DEI PESCATORI			
a)	IMPORTO LAVORI -		IMPORTI (€)
1	Demolizioni e movimenti di terra		€ 9.125,93
2	Strade e marciapiedi		€ 157.051,84
3	Smaltimento acque nere		€ .56.998,17
4	Smaltimento acque meteoriche		€ 25.295,27
9	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 13.077,43
	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 261.548,64
b)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1	lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		-
2	rilevi, accertamenti e indagini - indagini archeologiche		€ 18.215,46
3	allacciamenti ai pubblici servizi -		€ 67.942,71
4	imprevisti		
5	acquisizione aree o immobili		
6	accantonamento di cui all'art 26 come 6 della Legge		
7	- spese tecniche relative alla progettazione, all'attività preliminare, al coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, alla Conferenza dei servizi, alla D.L. e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, assistenza	voce compresa nel 13%	€ 51.956,19
8	- spese per attività di consulenza e supporto		
9	- spese per commissioni giudicatrici		
10	- spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 138.114,36
	TOTALE GENERALE IMPORTO LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE E ONERI DELLA SICUREZZA		€ 399.663,00

*I.V.A. a carico della stazione appaltante e pertanto esclusa dallo scomputo

Che, i lavori oggetto del presente provvedimento si inquadrano tra quelli previsti all'art. 32, lett. g. del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, il titolare del permesso di costruire può obbligarsi a realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo della quota dovuta, nel rispetto della disciplina prevista del D.Lgs. n. 163/2006 con le modalità e garanzie stabilite dal Comune e non conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune;

Che, la Società Coop. Borghetto dei Pescatori quale unico Operatore assegnatario delle aree del Piano di Zona B43 Borghetto dei Pescatori ha richiesto di poter eseguire le OO.UU.PP. a scomputo del contributo concessorio e nel rispetto della disciplina prevista del D.Lgs. n. 163/2006;

Che, in particolare, l'Operatore risulta essere:

Soc. Coop. Borghetto dei Pescatori (deliberazione di assegnazioni della Giunta Comunale n. 274 del 24 maggio 2006);

Che, pertanto, l'ammontare degli oneri di urbanizzazione riferiti al solo comparto "B" dovuti dall'operatore di cui al punto precedente, risulta essere di Euro 418.393,80 (mc. res. virtuali 7.260 x Euro/mc. 57,63), come riportato nella Tabella "A", di seguito allegata;

Che dall'importo totale di cui al punto precedente dovranno essere detratte:

- Euro 2.323,20 quale incentivo previsto per oneri progettuali e per le funzioni di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/1996;
- Euro 67.942,71 quale accantonamento per opere tecnologiche dei PP.SS.;

Che pertanto residua una somma di Euro 348.127,89 per opere di urbanizzazione primaria;

Che nel quadro economico è riconosciuto un importo a favore della Soc. Coop. Borghetto dei Pescatori Consorzio per far fronte delle spese tecniche e gestionali pari al 13% dell'importo delle opere assunte a scomputo, come stabilito al punto a) dalla determinazione dirigenziale n. 175/2000;

Che la convenzione dell'assegnazione delle aree in diritto di superficie, stipulata dall'operatore Soc. Coop. Borghetto dei Pescatori, unico assegnatario delle cubature insistenti nel Piano di Zona, non disciplina le modalità e le garanzie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo e che pertanto, la Soc. Coop. Borghetto dei Pescatori dovrà stipulare con il Comune di Roma un atto integrativo, rimesso in allegato, volto a disciplinare l'esecuzione delle OO.UU. in conformità alle leggi vigenti ed, in particolare, al D.Lgs. n. 163/2006;

Considerata l'urgenza di eseguire le opere di urbanizzazione descritte nelle premesse;

Verificato che le OO.UU.PP. previste del Progetto Definitivo – 1° stralcio, vengono realizzate all'interno del Piano di Zona B43 Borghetto dei Pescatori in ottemperanza alle prescrizioni contenute nelle NTA del medesimo piano nonché al Progetto Definitivo Generale approvato in Conferenza di Servizi in data 23 aprile 2010 e chiusasi in data 18 febbraio 2011;

Vista la dichiarazione ex art. 8 del D.P.R. n. 554/1999, prot. Dipartimento P.A.U. n. 37455/2011;

Visto l'art. 35, VIII comma, lett. B) della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto l'art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'atto di convenzione stipulato per il solo comparto "B" a rogito Notaio Giovanni Ungari Trasatti rep. 43638, raccolta 23559 del 3 agosto 2009;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei lavori pubblici – e s.m.i.;

Preso atto che, in data 12 maggio 2011 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, c. 1 lett. h) e i) del Regolamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: E. Stravato;

Che in data 12 maggio 2011 il Dirigente della U.O. Edilizia Residenziale Pubblica del VI Dipartimento Programma, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo

18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della su indicata proposta di deliberazione.

Il Dirigente

F.to: F.S. Bedoni”;

Che in data 12 maggio 2011 Dirigente della XVII U.O. della Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente

F.to: A. Boldrini”;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per le motivazioni ed il raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa:

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in narrativa, il Progetto Definitivo – 1° stralcio relativamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria da eseguire nel Piano di Zona B43 Borghetto dei Pescatori, composto dai seguenti elaborati:

Elenco elaborati:

RELAZIONI

- R1 Inquadramento;
- R2 Relazione generale;
- R3 Relazione idraulica;
- R4 Relazione geologica;
- R5 Computo metrico estimativo;

RETE VIARIA

- M1 Planimetria dello stato attuale;
- M2 Planimetria di progetto sullo stato attuale;
- M3 Planimetria delle sistemazioni superficiali di progetto e sezioni stradali tipo;
- M3-B Planimetria dello stato futuro di riconnessione all’A.T.O. I12;
- M4 Sezioni stradali tipo;
- M5 Planimetria delle sistemazioni superficiali di progetto con sezioni trasversali;
- M6 Sezioni trasversali e movimenti di materia;
- M7 Planimetria con indicazioni assi stradali di tracciamento;
- M8 Profili stradali tratti ABC-BD-EF;
- M9 Planimetria dello smaltimento delle acque meteoriche;
- M10 Analisi e particolari costruttivi manufatti stradali;
- M11 Barriere architettoniche;

RETE DI FOGNATURA

- N1 Planimetria della rete di fognatura per le acque nere;
- N2 Profili di fognature;
- N3 Analisi e particolari costruttivi manufatti fognatizi;

2. di approvare il quadro economico per la realizzazione delle opere di cui al precedente punto 1) per un importo complessivo di Euro 399.663,00 come indicato nel Quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO DEL PIANO DI ZONA B43 BORGHETTO DEI PESCATORI			
a)	IMPORTO LAVORI -		IMPORTI (€)
1	Demolizioni e movimenti di terra		€ 9.125,93
2	Strade e marciapiedi		€ 157.051,84
3	Smaltimento acque nere		€ .56.998,17
4	Smaltimento acque meteoriche		€ 25.295,27
9	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 13.077,43
	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 261.548,64
b)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1	lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		-
2	rilevi, accertamenti e indagini - indagini archeologiche		€ 18.215,46
3	allacciamenti ai pubblici servizi -		€ 67.942,71
4	imprevisti		
5	acquisizione aree o immobili		
6	accantonamento di cui all'art 26 come 6 della Legge		
7	- spese tecniche relative alla progettazione, all'attività preliminari, al coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, alla Conferenza dei servizi, alla D.L. e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, assistenza	voce compresa nel 13%	€ 51.956,19
8	- spese per attività di consulenza e supporto		
9	- spese per commissioni giudicatrici		
10	- spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 138.114,36
	TOTALE GENERALE IMPORTO LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE E ONERI DELLA SICUREZZA		€ 399.663,00

*I.V.A. a carico della stazione appaltante e pertanto esclusa dallo scomputo

3. di autorizzare la Soc. Coop. Borghetto dei Pescatori, quale unico soggetto attuatore, secondo il disposto dell'art. 16 comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel rispetto dell'art. 32, comma 1, lett. G del D.Lgs. n. 163/2006, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al punto 1, per la durata dei lavori pari a 180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio lavori e secondo le modalità previste nell'atto integrativo allegato al presente provvedimento;
4. di autorizzare alla stipula dell'atto integrativo alla convenzione ex art. 35 L. n. 865/1971 secondo lo schema allegato.

Per quanto attiene, invece, il corrispettivo totale a carico dell'operatore Soc. Coop. Borghetto dei Pescatori di cui alla allegata Tabella "A" per la realizzazione delle OO.UU., si ha che:

l'entrata complessiva di Euro 418.393,80 è così ripartita:

- quanto a Euro 2.323,20, quale incentivo a favore dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/1996. Tale somma sarà accertata al Bilancio di competenza alla risorsa E4.05.6010.1s19, centro di responsabilità IER del relativo P.E.G., all'atto dell'approvazione del presente provvedimento;
- quanto a Euro 67.942,71, quale importo destinato alle opere tecnologiche sarà accertato al Bilancio di competenza alla risorsa 4.05.6000 2S17, centro di responsabilità IER del relativo P.E.G., all'atto dell'approvazione del presente provvedimento;
- quanto a Euro 348.127,89, quale somma disponibile per le OO.UU., così suddivisa:
 - quanto a Euro 51.956,19 per spese tecniche riconosciute alla Soc. Coop. Borghetto dei Pescatori, non determinano movimento di Bilancio essendo le opere eseguite a cura della Società;
 - quanto a Euro 279.764,10, trattandosi di un importo destinato all'esecuzione di OO.UU. a scomputo, non determina movimenti di Bilancio, essendo le opere medesime realizzate a cura Soc. Coop. Borghetto dei Pescatori e saranno successivamente acquisite al patrimonio Comunale ad avvenuta approvazione del collaudo;
 - quanto a Euro 16.407,60, quale somma residua a disposizione dell'Amministrazione.

La spesa complessiva di Euro 418.393,80, è così ripartita:

- quanto a Euro 2.323,20, quale contributo dovuto dall'Operatore assegnatario, ai sensi della legge n. 109/1994 e s.m. e i., la stessa somma sarà impegnata con successivo provvedimento dirigenziale del competente Ufficio;
- quanto a Euro 67.942,71, quale importo destinato alle opere tecnologiche sarà impegnato con successivo provvedimento dirigenziale del competente Ufficio;
- quanto a Euro 348.127,89, quale somma disponibile per le OO.UU., così suddivisa:
 - Euro 51.956,19 per spese tecniche riconosciute alla Soc. Coop. Borghetto dei Pescatori, non determinano movimento di Bilancio essendo le opere eseguite a cura della Società;
 - Euro 279.764,10, trattandosi di un importo destinato all'esecuzione di OO.UU. a scomputo, non determina movimenti di Bilancio, essendo le opere medesime realizzate a cura Soc. Coop. Borghetto dei Pescatori e saranno successivamente acquisite al patrimonio Comunale ad avvenuta approvazione del collaudo;
 - Euro 16.407,60, quale somma residua a disposizione dell'Amministrazione.

Repertorio n. _____
Atto integrativo alle Convenzioni stipulate per atti Notaio _____, del _____
Rep. _____, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione assunte a
scomputo del contributo commisurato all'incidenza dell'onere di
urbanizzazione, ai sensi dell'art. 16, comma 2 del D.P.R. n. 380/01
nell'ambito del Piano di Zona B43 "Borghetto dei Pescatori"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno _____, il giorno _____ () del mese di _____
() in _____, avanti a me,
_____, intervengono al presente atto a mezzo di
rappresentante, come infra specificato:
- DA UNA PARTE -:
- <i>Roma Capitale</i> , codice fiscale n. 02438750586; con sede in Roma,
Piazza del Campidoglio, Palazzo Senatorio, nella persona di
_____, nato a _____ il
_____, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua
qualità di Dirigente preposto al Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica - Unità Organizzativa Edilizia Residenziale Pubblica, giusta
nomina effettuata con ordinanza del Sindaco di Roma n. _____
del _____, in forza dei poteri che gli derivano dall'art. 107
del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 34 del vigente Statuto del
Comune di Roma ed in attuazione della Determinazione Dirigenziale n.
_____ del _____, come infra allegata;
- DALL'ALTRA PARTE:
- 1 -

	- Operatore “Società Cooperativa Edilizia Borghetto dei Pescatori” ,	
	con sede in, via n.	
, avente numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice	
	fiscale, costituito con atto Notaio	
 rep. n.,	
	racc. n., in persona di.....,	
	in qualità di.....giusta i poteri ad esso conferiti dal	
	vigente statuto sociale. Detto Operatore interviene alla stipula in nome e per	
	conto proprio, con sede legale in, via n.	
, avente numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale	
;	
	PRELIMINARMENTE	
	Il Sig..... nella sua qualità di legale rappresentante	
	della Società Cooperativa Edilizia Borghetto dei Pescatori dichiara, anche	
	ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la	
	propria responsabilità personale, consapevole delle conseguenze riguardo	
	dichiarazioni rese contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al	
	vero, che esso comparente ha ricevuto condanne tali da importare	
	l'applicabilità dell'art. 32 <i>quater</i> c.p., così come da ultimo modificato con la	
	Legge 15 novembre 1993 n. 461.	
	PREMESSO	
	1. che, in esecuzione delle Deliberazioni di Consiglio Comunale	
	n..... del....., è stata stipulata dal Comune di Roma con	
	la Società Cooperativa Edilizia Borghetto dei Pescatori , la convenzioni ex	
	art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, per l'assegnazione del diritto di	
	- 2 -	

proprietà / superficie su aree comprese nel Piano di Zona B43 Borghetto dei Pescatori (rogito notarile per atto Notaiorep. n....., racc. n. in data) per la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale sociale, a destinazione residenziale e non residenziale;

2. che l'Operatore "**Società Cooperativa Edilizia Borghetto dei Pescatori**", ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, deve corrispondere al Comune di Roma a titolo di oneri di urbanizzazione una somma pari ad €.....così suddivisi

- €.....
- €.....
- €.....
- €.....
- €.....
- €.....
- €.....

3. che con Deliberazione della Giunta Comunale n.....del.....è stato approvato il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione del Piano di Zona B43 "Borghetto dei Pescatori";

4. che con deliberazione n. del è stato approvato il progetto definitivo delle OO.UU. di 1° stralcio di competenza dell'Operatore "**Società Cooperativa Edilizia Borghetto dei Pescatori**" ed è stata autorizzata la stipula del presente atto integrativo, volto a disciplinare la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri;

Tanto premesso, tra le parti in epigrafe costituite,

	si conviene e stipula quanto segue:	
	Articolo 1	
	OGGETTO	
	1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale al presente atto integrativo.	
	2. Il presente atto integrativo ha ad oggetto, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la definizione dei reciproci impegni tra Roma Capitale ed il componente in ordine alla progettazione, all'affidamento, all'esecuzione, alla vigilanza, al collaudo, alla manutenzione, alle garanzie ed al trasferimento delle opere di urbanizzazione, ammesse allo scomputo del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione dovuti dal componente medesimo, ai sensi dell'art. 35, comma 12, ultima parte della L. n. 865/1971.	
	Articolo 2	
	OBBLIGHI DEL COMPONENTE	
	1. Il componente, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nel rispetto dei termini e delle condizioni appresso chiarite, nonché all'osservanza piena e totale delle procedure e delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in tema di lavori pubblici in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle singole opere oggetto del presente atto.	
	Si impegna tra l'altro, al rispetto delle ricordate disposizioni:	
	(a) a predisporre il complesso della documentazione necessaria per le procedure di affidamento relative all'esecuzione delle opere con le modalità di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;	
	(b) a procedere all'affidamento degli appalti per la realizzazione di dette	
	- 4 -	

opere;

(c) a consegnare dette opere a Roma Capitale, una volta ultimate e collaudate, provvedendo alla loro manutenzione secondo quanto stabilito dal successivo articolo 14.

Articolo 3

IMPEGNI DEL COMUNE

1. *'Roma Capitale'*, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna, a sua volta, nei termini ed alle condizioni appresso previste:

(a) consegnare le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione oggetto della presente convenzione;

(b) ad effettuare idonea vigilanza sui lavori, mediante la Commissione di Vigilanza di cui al successivo art. 10;

(c) approvare il collaudo secondo quanto stabilito al successivo articolo 13;

(d) a prendere in consegna dette opere, una volta ultimate e collaudate dal componente.

Articolo 4

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. Le aree per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione oggetto del presente atto, sono individuate, tanto planimetricamente quanto catastalmente, nelle tavole dello stralcio del progetto definitivo approvato e rimesso in allegato.

2. Tali aree, oltre a quelle eventualmente necessarie all'impianto del cantiere, verranno consegnate al componente, successivamente alla sottoscrizione del presente atto. Gli eventuali saggi archeologici già concordati tra Soprintendenza Archeologica ed Amministrazione di Roma Capitale, dovranno essere progettati e realizzati direttamente dal componente sotto la

sorveglianza delle Soprintendenze Statali e di Roma Capitale

3. La consegna delle aree dovrà costituire oggetto di apposito verbale.

Articolo 5

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE ASSUNTE A SCOMPUTO

1. Il componente dichiara di avvalersi della facoltà di eseguire a scomputo del contributo di urbanizzazione, nei limiti del dovuto, le seguenti opere, il cui costo, determinato in base al quadro economico allegato facente parte del progetto definitivo, è di seguito indicato:

- opere di urbanizzazione primaria e precisamente

I. opera importo (a carico del)

II. opera importo (a carico del)

III. opera importo (a carico del)

IV. opera importo (a carico del)

V. opera importo (a carico del)

VI. opera importo (a carico del)

2. Il quadro economico del progetto definitivo di 1° stralcio, redatto secondo le prescrizioni normative in materia di lavori pubblici, determina il valore dell'opera o del lavoro da ammettere a scomputo. Tutti gli oneri economici rientranti nel quadro economico – al netto dell'IIVA in quanto a carico della stazione appaltante - imposti dall'osservanza degli obblighi di legge o del presente atto per lo svolgimento del ruolo di stazione appaltante, sono ammessi allo scomputo.

Articolo 6

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO - INDIVIDUAZIONE DELLA

SOGLIA

1. Il comparente dovrà provvedere, a sua cura e sotto la sua esclusiva responsabilità, nel rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in tema di lavori pubblici, all'affidamento delle opere pubbliche assunte a scomputo degli oneri di urbanizzazione oggetto del presente atto.

2. Il valore di riferimento per la individuazione della soglia è costituito dall'importo dei lavori risultante dal quadro economico del progetto definitivo di 1° stralcio approvato dalla amministrazione, al netto dell'IVA. Ai fini del calcolo compiuto dal comparente, devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori dedotti nella presente convenzione, anche se appartenenti a diversi stralci. In considerazione del divieto di artificioso frazionamento previsto dalle norme comunitarie, la eventuale separata considerazione di opere rispetto al coacervo complessivo è consentita qualora esigenze di natura temporale o legate alla differente tipologia dei lavori renda oggettivamente necessario, nella responsabilità della stazione appaltante, il frazionamento del programma esecutivo delle opere o comunque la diversità dei soggetti esecutori. In tutti gli altri casi la suddivisione delle opere in uno o più appalti è irrilevante ai fini dell'obbligo di seguire le procedure di legge per i relativi affidamenti;

3. Il soggetto affidatario dei lavori di cui al presente atto, deve possedere i requisiti di qualificazione generali e speciali (finanziari economici e tecnici), accertati e verificati dal soggetto privato sotto la sua responsabilità, previsti dalla vigente normativa per le imprese esecutrici di lavori pubblici.

Articolo 7

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. Lo svolgimento della procedura di affidamento, dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio della lettera di invito fino alla aggiudicazione, compresa la validazione del progetto, la verifica dei requisiti di qualificazione delle imprese costruttrici e la eventuale verifica della anomalia dell'offerta rientra nella esclusiva responsabilità del componente.

2. Il componente che svolge le funzioni di stazione appaltante è tenuto, nell'espletamento della procedura di affidamento, ad assicurare che la redazione degli atti del procedimento avvenga con modalità tali da assicurare la fede privilegiata degli atti della procedura e delle operazioni compiute.

3. E' fatto obbligo al componente di comunicare all'Amministrazione tutte le informazioni sulle fasi della procedura, trasmettendo all'ufficio incaricato della vigilanza la documentazione relativa alla procedura di affidamento svolta. L'impresa affidataria dei lavori ed il prezzo dell'appalto saranno resi pubblici sul sito *web* dell'Amministrazione, con adeguata evidenza e rilievo;

4. Il ribasso d'asta resta vincolato al quadro economico dell'intervento per far fronte a tutti i maggiori costi imputabili a cause di natura oggettiva (art. 8, comma 3 e comma 4 del presente atto).

Il risparmio finale del quadro economico (a consuntivo) è destinato alle opere di urbanizzazione individuate dall'Amministrazione, da realizzare a cura del componente, ovvero ad opere tecnologiche all'interno del Piano di Zona B43 Borghetto dei Pescatori.

Articolo 8

ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

1. L'inizio dei lavori di urbanizzazione oggetto del presente atto, è fissato

entro il termine di novanta giorni dalla stipula del presente atto. Il completamento delle opere pubbliche deve avvenire entro dieci mesi dalla data di inizio dei lavori.

2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato dall'ufficio dell'amministrazione preposto al singolo intervento, su istanza del componente, in caso di situazioni indipendenti dalla sua volontà o responsabilità, che abbiano ritardato o temporaneamente impedito il puntuale adempimento.

3. L'esecuzione dei lavori pubblici avviene sotto la esclusiva responsabilità della stazione appaltante privata, la quale fa fronte ai connessi e conseguenti oneri con proprie risorse assumendo il rischio del progetto posto a base di gara.

4. Il componente è il solo responsabile dei rapporti, anche contenziosi, instaurati con terzi per l'esecuzione dei lavori, con espressa manleva sul punto dell'amministrazione comunale; lo stesso è l'esclusivo responsabile nei confronti di terzi per i danni derivanti dalla esecuzione o dalla successiva manutenzione delle opere di cui al presente atto.

5. Il componente si obbliga a far rispettare dai propri appaltatori le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori e della regolarità assicurativa e contributiva.

Articolo 9

VARIANTI AI PROGETTI

1. Eventuali varianti al progetto posto in esecuzione devono essere approvate in linea tecnica dalla amministrazione comunale. L'approvazione o il diniego della variante deve intervenire entro quarantacinque giorni dalla trasmissione

da parte del componente della perizia di variante, accompagnata da idonea relazione circa le ragioni che hanno determinato la modifica in corso d'opera.

2. Per le varianti di particolare rilievo e complessità sotto il profilo tecnico, il termine di approvazione o di diniego è di centoventi giorni.

3. Decorso centoventi giorni senza comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale, la variante si intende approvata.

Articolo 10

VIGILANZA SUI LAVORI

1. A supporto degli uffici comunali deputati al controllo sul puntuale adempimento degli obblighi assunti, sarà nominata dalla amministrazione, senza oneri per la parte privata, una apposita commissione di vigilanza composta da tre membri.

2. La commissione di vigilanza ha facoltà di acquisire copia degli atti delle procedure di affidamento delle opere, nonché di accedere al cantiere in qualunque momento, previa opportuna intesa con la componente.

3. Le osservazioni ed i rilievi della stessa saranno comunicati al componente e all'ufficio comunale, al fine dell'individuazione delle soluzioni più idonee sotto il profilo tecnico, amministrativo ed economico, ferme restando in capo al medesimo componente le responsabilità connesse alla puntuale esecuzione dei lavori.

4. Il componente si obbliga a garantire a propria cura e spese, per tutta la durata dei lavori, il pronto e facile accesso al cantiere alla commissione di vigilanza.

Articolo 11

RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

1. Il componente si obbliga a comunicare tempestivamente alla Sovrintendenza di Roma Capitale e alla Soprintendenza Archeologica la data di inizio delle lavorazioni di sterro delle opere di urbanizzazione oggetto del presente atto.

2. Qualora nel corso dei lavori venissero alla luce resti di interesse archeologico, questi dovranno essere immediatamente comunicati ad entrambi gli uffici preposti alla tutela, le prescrizioni dei quali dovranno essere fedelmente seguite nella prosecuzione dei lavori.

3. Qualora la natura e l'entità dei ritrovamenti dovessero determinare una modifica dell'assetto progettuale del Piano di Zona, le conseguenti variazioni progettuali dovranno essere approvate dall'amministrazione comunale, e le eventuali connesse modifiche al presente atto saranno concordate tra le parti.

Articolo 12

BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI E RESIDUATI BELLICI

1. Il componente ha l'obbligo di interpellare le competenti Autorità Militari in merito alla necessità o meno di eseguire la bonifica da ordigni esplosivi. I lavori di bonifica dovranno essere condotti con l'osservazione delle seguenti norme e disposizioni:

1) i lavori dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni che saranno dettate dalla Direzione Lavori Genio Militare;

2) i lavori, inoltre, come previsto dalle disposizioni legislative, comportano a carico del componente tutte le responsabilità civili e penali per danni causati a persone o cose comunque provocati dalle operazioni di bonifica di cui sopra, con manleva in favore dell'Amministrazione Comunale. Dovendo i lavori di bonifica da ordigni esplosivi essere eseguiti con personale ed attrezzature

speciali (D.L. 12 aprile 1946, n. 320), il comparente potrà avvalersi, per le operazioni di bonifica, della collaborazione di Ditte specializzate riconosciute idonee dal Ministero della Difesa Esercito.

2. La relativa spesa farà parte del quadro economico allegato.

3. E' fatto obbligo al comparente, prima di iniziare i lavori nelle zone bonificate, di richiedere e procurarsi tempestivamente il collaudo, anche parziale da parte della Direzione del Genio Militare.

Articolo 13

COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Le opere pubbliche realizzate dal soggetto privato ai sensi del presente atto sono soggette a collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera secondo le vigenti norme in materia di collaudo di lavori pubblici.

2. L'organo di collaudo, a composizione singola o collegiale, è nominato dal comparente ed è composto da soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati per tipologia ed importo dei lavori da collaudare. I nominativi dei soggetti incaricati del collaudo sono comunicati alla amministrazione, che può esprimere motivato dissenso sulla nomina entro trenta giorni.

3. I verbali delle visite di collaudo in corso d'opera e le allegate relazioni, con ogni utile elemento per consentire il controllo sull'andamento dei lavori, sono trasmessi dal comparente alla commissione di vigilanza e al competente ufficio dell'amministrazione comunale.

4. Il certificato provvisorio di collaudo delle opere dovrà essere redatto non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo quanto stabilito dall'art. 141, comma 1 del codice contratti.

5. Il certificato provvisorio di collaudo deve essere sottoposto alla

	approvazione dell'amministrazione comunale che vi provvede nel termine di	
	due anni dalla data della sua formale trasmissione agli uffici competenti.	
	L'approvazione del collaudo provvisorio ne determina la definitività.	
	6. Qualora l'approvazione del collaudo non intervenga nel termine fissato dal	
	precedente comma, il collaudo da provvisorio diviene definitivo e, qualora	
	nemmeno nei successivi due mesi intervenga l'approvazione, il collaudo si	
	intende tacitamente approvato; decorso inutilmente il termine di	
	approvazione per fatti non imputabili al comparente, le garanzie prestate dal	
	comparente ai sensi del successivo art. 15 si estinguono automaticamente.	
	7. Unitamente al certificato di collaudo provvisorio la parte privata si obbliga	
	a consegnare all'Amministrazione Comunale, per la definitiva approvazione,	
	la dichiarazione dell'avvenuta presentazione all'Amministrazione Comunale	
	di tutta la documentazione necessaria al rilascio del certificato di agibilità,	
	comprensiva dei relativi certificati (ASL, ISPESL e dichiarazione di	
	conformità degli impianti alla L. n. 46/90), dei frazionamenti e degli	
	accatastamenti delle opere medesime.	
	Articolo 14	
	TRASFERIMENTO A ROMA CAPITALE	
	1. Le opere pubbliche realizzate vengono prese in consegna	
	dall'amministrazione di Roma Capitale con l'approvazione espressa o tacita	
	del collaudo come indicato al precedente art. 13 senza alcun onere	
	aggiuntivo.	
	2. La presa in consegna deve avvenire a mezzo di processo verbale redatto in	
	contraddittorio con il comparente tra il Dipartimento P.A.U., Dipartimento	
	Patrimonio e Casa III, altri uffici dell'Amministrazione competenti e gli enti	
	- 13 -	

erogatori dei PP.SS. al più tardi entro due mese dalla data di approvazione del collaudo; qualora l'amministrazione non vi provveda, il comparente ha facoltà di costituirlo in mora ai sensi e per gli effetti degli articoli 1206, 1207, 1208, 1209 e 1216 del codice civile.

3. Il comparente assume l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria a titolo gratuito delle opere oggetto del presente atto nonché delle aree a verde pubblico da esso realizzate fino alla data di approvazione del collaudo; salvo che l'amministrazione non sia in mora ai sensi del precedente comma, lo stesso obbligo è assunto dal comparente per un ulteriore anno, e previa prestazione di garanzia patrimoniale secondo quanto stabilito al successivo art. 15.

Articolo 15

GARANZIE

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti per la realizzazione delle opere pubbliche assunte a scomputo, il comparente si obbliga a prestare le garanzie previste dai seguenti commi.

2. A garanzia della corretta e puntuale esecuzione delle opere di urbanizzazione assunte a scomputo, il comparente ha prestato/presta fideiussione per un importo pari al valore di tutte le opere assunte a scomputo e desunto dal quadro economico delle stesse, con validità dalla data di stipula del presente atto e fino all'approvazione tacita o espressa del certificato di collaudo. Tale garanzia è costituita da:

- POLIZZA N. somma garantita €prestata da

3. Il 50% dell'importo della fideiussione di cui al comma 2 verrà svincolato

		alla redazione del collaudo provvisorio, mentre il restante 50% verrà
		svincolato all'approvazione tacita o espressa del certificato di collaudo.
		4. A garanzia della corretta manutenzione delle opere eseguite il comparente
		si obbliga a prestare fideiussione per un importo pari al tre per cento del
		valore delle opere come desunto a norma dei commi precedenti, con validità
		dalla data di ultimazione dei lavori fino alla cessazione dell'obbligo assunto.
		5. Il comparente si obbliga inoltre a prestare polizza assicurativa a copertura
		della garanzia decennale prevista dall'art. 1669 del codice civile per la rovina
		totale o parziale delle opere ovvero per i danni derivanti da gravi difetti di
		costruzione, con validità dalla data di approvazione del certificato di collaudo
		e per un importo pari al venti per cento del valore delle opere.
		6. Le garanzie di cui al comma 4 e comma 5 dovranno essere costituite da
		singole polizze fideiussorie prestate da ogni singola consorziata in
		proporzione al valore delle opere eseguite da ognuna.
		7. Tutte le fideiussioni previste dal presente articolo devono essere rilasciate
		da istituto bancario o primaria compagnia assicurativa risultante nell'elenco
		istituito dall'ISVAP, nonché da intermediari finanziari iscritti nell'elenco
		speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono
		in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie previa apposita
		autorizzazione del competente Ministero e le relative polizze devono
		prevedere l'escussione a prima richiesta da parte dell'amministrazione
		comunale, la esclusione del beneficio di cui all'art. 1944 del codice civile,
		nonché la rinuncia da parte del garante ad avvalersi dell'eccezione di
		decadenza di cui all'art. 1957 del codice civile;
		8. Gli importi garantiti a norma dei commi precedenti devono essere resi
		- 15 -

attuali dal comparente mediante aggiornamento biennale secondo indici ISTAT.

9. Il comparente si impegna a reintegrare in tutto in parte fino a ricostituire nell'importo dovuto le garanzie fideiussorie nel caso in cui esse siano state escusse dall'amministrazione a causa di inadempimento.

Articolo 16

INADEMPIENZE E RITARDI

1. In caso di grave inadempimento da parte del comparente ad una qualsiasi delle clausole del presente atto, Roma Capitale ha facoltà di risolverlo, e di ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, avvalendosi ove possibile delle fideiussioni prestate dal comparente.

2. Costituiscono ipotesi di risoluzione di diritto del presente atto:

a) mancata ultimazione, imputabile al comparente, delle opere di urbanizzazione nei tempi previsti in convenzione, la loro non collaudabilità nonché la loro esecuzione in sostanziale difformità dai progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto da Roma Capitale per il rispetto del presente atto;

b) la violazione grave degli obblighi in materia di affidamento delle opere pubbliche assunte con il presente atto;

c) le reiterate e gravi violazioni delle clausole contenute nel presente atto;

d) la violazione dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 2 del presente atto.

3. Constatato, anche a seguito di relazione della commissione di vigilanza, l'inadempimento del comparente, l'amministrazione procede alla contestazione assegnando termine non inferiore a trenta giorni per le deduzioni e le giustificazioni del comparente; nei casi più gravi

l'amministrazione può sospendere la esecuzione dei lavori .

4. La risoluzione di diritto comporterà l'immediata presa in consegna da parte di Roma Capitale delle opere, manufatti ed impianti ritenuti suscettibili di soddisfare il pubblico interesse ad insindacabile giudizio della amministrazione, senza alcun obbligo da parte di Roma Capitale medesima a compensi o rimborsi di qualsiasi natura e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni.

Articolo 17

DURATA - PROROGHE

1. Il presente atto andrà a scadere nel termine di 5 anni decorrente dalla data di esecutività del medesimo, salvo che le parti in qualunque momento prima della scadenza, non si accordino di anticiparla, considerando espletati in modo positivo gli impegni e le obbligazioni, o di prorogarla con eventuali modifiche ed integrazioni, per un ulteriore periodo di tempo;

2. Il termine previsto dal comma precedente può altresì essere prorogato dall'ufficio dell'amministrazione preposto al singolo intervento, su istanza del componente, in caso di situazioni indipendenti dalla sua volontà o responsabilità che abbiano ritardato o temporaneamente impedito il puntuale adempimento

Articolo 18

FORMALITÀ E REGIME FISCALE

1. Il presente atto sarà registrato come per legge e trascritto integralmente in tutti i suoi articoli a cura del componente.

2. Tutte le spese del presente atto sono a carico del componente.

3. Le parti concordano che il presente atto, avendo ad oggetto la realizzazione

di opere di urbanizzazione a scomputo del relativo contributo, è escluso dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) ai sensi dell'art. 51 della L. 21 novembre 2000 n. 342, come chiarito dalle recenti risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 140/E del 4 giugno 2009 e n. 166/E del 22 giugno 2009. L'imposta di registro è dovuta in misura fissa mentre non sono dovute l'imposta ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art. 20 della L. 28 gennaio 1977 n. 10.

Articolo 19

EFFICACIA

1. Gli effetti del presente atto decorrono dalla data di stipula dello stesso.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del DPR 30 luglio 1998 n. 252, l'efficacia del presente atto è risolutivamente condizionata all'accertamento, desunto dalle informazioni rilasciate dalla competente Prefettura, dell'esistenza a carico del comparente di una delle cause di decadenza o sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 o dall'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 440.

Atto fatto in Roma, in Campidoglio, e letto da me Segretario Generale, ai Signori comparenti, i quali, a mia domanda, hanno dichiarato di approvarlo pienamente per essere in tutto conforme alla loro volontà e mi hanno dispensato di dar loro lettura degli allegati.

Atto scritto con mezzi meccanici ai sensi di legge ed in parte a mano ed in parte a mano da persona di mia fiducia in pagine circa su fogli , e viene sottoscritto dalle parti, nella suddetta qualità, e da me, Segretario Generale come appresso.

TABELLA A

OPERATORE	Comp.	Mc. Res.	IMPORTO DOVUTO OO.UU.PP		INCENTIVI art.92, co. 5 D.L. 163/06	IMPORTO AMMESSO PER OO.UU. A SCOMPUTO	SPESE RICONOSCIUTE AL CONSORZIO	QUOTA PARTE PP.SS.	IMPORTO DISPONIBILE OO.UU.P	IMPORTO 1° STRALCIO OO.UU.PP.	ULTERIORI SOMME DISPONIBILI
			MC.R*57,63	D							
			€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.
SOC. COOP. BORGHETTO DEI PESCATORI	B	7.260	418.393,80	2.323,20	416.070,60	51.956,19	67.942,71	296.171,70	279.764,10	16.407,60	
			7.260	418.393,80	2.323,20	416.070,60	51.956,19	67.942,71	296.171,70	279.764,10	16.407,60

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. Cutrufo

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
25 maggio 2011.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....